

**Il documento verrà posto all'approvazione del Collegio, il prossimo 25 gennaio.**

**Si invitano i docenti a prenderne attenta visione al fine di snellire e velocizzare i lavori del Collegio**

### **RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI**

1. Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22/05/2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa dell'Istituto. Lo scopo delle suddette attività non è finalizzato solo al recupero dei debiti formativi ma anche a prevenirli.
2. L'Istituto, all'inizio dell'anno scolastico, programma forme diversificate di attività di recupero e di sostegno nei confronti degli studenti che abbiano riportato, sia nelle verifiche infraquadrimestrali (pagelline) che quadrimestrali, valutazioni non sufficienti in una o più discipline.
3. Alla luce degli esiti delle valutazioni intermedie, il Consiglio di Classe può deliberare l'attivazione di attività di sostegno e di recupero (corsi o sportelli didattici in orario extracurricolare) con il preciso scopo di far superare allo studente le carenze evidenziate.
4. In sede di scrutinio del I quadrimestre il Consiglio di classe delibera l'attivazione di specifiche attività di recupero in tutte le discipline nelle quali gli studenti abbiano riportato una votazione insufficiente. Il docente compilerà, per ogni studente, un "Patto Formativo" nel quale verranno evidenziate le singole carenze manifestate dall'allievo e gli impegni che le due parti si assumono per superare le carenze manifestate. Tale patto è controfirmato anche dai genitori dello studente. Al termine del percorso di recupero, che si svilupperà esclusivamente sulle tematiche nelle quali l'alunno ha manifestato delle carenze, il docente effettuerà una specifica verifica (orale, scritta, grafica o pratica) e valuterà se il debito formativo è stato saldato. Degli esiti di tale verifica saranno formalmente informate le famiglie.
5. Il Collegio dei docenti, all'inizio di ogni anno scolastico, delibera se attuare le iniziative di cui all'art.4 organizzando dei corsi di recupero in orario pomeridiano o ricorrere all'utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13/06/2006, in considerazione che oltre il 90% degli studenti è pendolare e che quasi tutti gli allievi effettuano già un rientro pomeridiano (attività curriculari o di terza area).
6. Nel caso in cui il Collegio optasse per l'applicazione della flessibilità dell'orario, nel periodo intercorrente dal 15 febbraio al 7 marzo verranno organizzati, in orario curriculare specifiche attività di recupero per alunni con debito formativo e percorsi di approfondimento per gli altri studenti. Sarà possibile ricorrere, previo adattamento

dell'orario settimanale delle lezioni, all'aggregazione di allievi per classi parallele o consecutive ma con le medesime tipologie di debito.

Il recupero può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.

Il periodo di flessibilità oraria avrà la seguente durata:

- 1 settimana per le discipline con 9 o più ore settimanali;
- 2 settimane per le discipline con un orario settimanale che va da 5 a 8 ore;
- 3 settimane per le discipline con meno di 5 ore settimanali.

Al termine dei suddetti periodi i docenti procederanno alle relative verifiche di profitto secondo le modalità di cui all'art. 4.

1. In sede di scrutinio finale gli studenti potranno essere dichiarati **PROMOSSI** (se non hanno riportato nessuna insufficienza), **NON PROMOSSI** (se hanno riportato un numero di insufficienze superiori al numero massimo consentito dal collegio dei docenti) oppure sarà dichiarata la **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** nei confronti degli allievi che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione. In tale ultimo caso il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

8. L'istituto comunica subito alle famiglie per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline ed i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.

Contestualmente viene comunicato alle famiglie, che la scuola organizzerà specifici corsi di recupero della durata di 15 ore al termine dei quali lo studente verrà definitivamente valutato.

E' data facoltà alle famiglie, comunicandolo per iscritto, di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall'istituto.

Resta fermo l'obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche finali.

9. A conclusione dei suddetti interventi didattici, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti ed alla formulazione del giudizio definitivo, fermo restando che l'esito delle verifiche è uno degli elementi che concorrono alla valutazione complessiva.

In caso di esito positivo, l'alunno è ammesso alla frequenza della classe successiva.

Nei confronti degli alunni del 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> anno, valutati positivamente, il Consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

10. Poiché l'istituto organizza attività di stage aziendali di terza area per le classi quarte durante l'ultima settimana di maggio, le prime due di giugno e le prime tre di settembre e tenendo anche conto che molti allievi svolgono attività lavorativa nel periodo estivo, i corsi di recupero saranno realizzati durante le ultime 2 settimane di giugno e la prima di luglio,

concentrando le attività di verifica e valutazione finale dei consigli di classe entro la seconda settimana di luglio e comunque non oltre la metà di tale mese.

11. I corsi saranno tenuti dai docenti delle discipline interessate al recupero.

In caso di indisponibilità, il corso verrà affidato ad altro docente dell'istituto o ad esperti esterni. In ogni caso è obbligo del docente titolare delle discipline oggetto di intervento predisporre le prove di accertamento e somministrarle dopo aver acquisito ogni utile elemento di giudizio da parte del docente che ha tenuto il corso.

12. Prima dell'inizio del corso di recupero, si stipulerà tra l'insegnante e l'alunno il "Patto Formativo", con le modalità di cui all'art. 4.

13. Norma transitoria. I debiti contratti nell'a.s. 2006/07, nel passaggio dalla terza alla quarta classe in materie non più presenti nel curriculum, e non saldati nel corso della penultima classe nell'a.s. 2007/08, non costituiscono, di per sé, motivo di non promozione, tali debiti devono però essere improrogabilmente saldati prima del 15 marzo dell'anno 2009, pena la non ammissione all'esame di stato, ai sensi del DM n. 42/2007, art. 3, commi 2 e 4.